



COMUNE DI VILLANOVA TULO

VIA CAGLIARI 34 09066 VILLANOVA TULO (SU)

TEL.0782813023 FAX 0782813028 e-mail: protocollo.villanovatulo@legalmail.it

PROVINCIA SUD SARDEGNA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA
PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI VILLANOVA TULO
ANNI SCOLASTICI 2022/2023 - 2023/2024

prorogabile per ulteriori due anni scolastici ex art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016
conformemente ai Criteri ambientali minimi di cui al D.M.10 marzo 2020

CIG 9440083AEC

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Villanova Tulo, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'espletamento dell'attività concernente la gestione del servizio di "RISTORAZIONE scolastica a favore delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del Comune di Villanova Tulo", per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 prorogabile per ulteriori due anni scolastici ex art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016.

1) STAZIONE APPALTANTE

- **ENTE APPALTANTE** – Comune di Villanova Tulo – Area Amministrativa
- **Via Cagliari** - 09066 Villanova Tulo - **Tel.**0782/813023
- **Mail** protocollo@comune.villanovatulo.ca.it - **Pec:** protocollo.villanovatulo@legalmail.it
- **Responsabile del Procedimento:** dott. Alberto Loddo

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto e Sistema di gara

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l'appalto del servizio di RISTORAZIONE scolastica per gli alunni, dei docenti e del personale ausiliario, delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di Villanova Tulo da affidarsi mediante procedura di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.Lgs 76/2020, art. 36, c. 2 lett. b), art. 37, art. 144 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 mediante una RDO sulla centrale di committenza della Regione Sardegna denominata **Sardegna Cat**.

Articolo 2 - Importo a base di gara

L'importo complessivo presunto a base d'asta è pari a € **87.040,00** esclusa iva per circa numero 17.000 pasti.

Il prezzo per un singolo pasto è pari a € **5,12 + più I.V.A.** di cui:

- € **0,02 non soggetto a ribasso** quale quota parte per i costi dei DPI per il personale,
- € **5,10 + I.V.A. costo di un singolo pasto soggetto a ribasso.**

(*) Tale costo si riferisce esclusivamente ai costi per la sicurezza aggiuntivi (da interferenza), pertanto sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'appaltatore per l'adempimento degli obblighi sulla sicurezza derivanti dalla propria attività ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il Comune si riserva la facoltà, ex art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016, di prorogare il servizio per altri due anni scolastici presuntivamente per ulteriori 18.000 pasti per un costo stimato di euro 92.160,00 iva esclusa.

Articolo 3 - Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici indicati nell'articolo 3, comma 1, lett. p) e nell'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 regolarmente iscritti alla centrale di committenza regionale **SARDEGNA Cat** nella categoria merceologica **AG26 – RISTORAZIONE E CATERING**.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quelli di idoneità professionale, Tecnica e professionale e economici finanziari prescritti nei successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. In Particolare:

1) E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

2) E' vietato, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale;

3) E' vietato, al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

4) I consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

5) Nel caso di consorzi di cui all'art 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole [cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013].

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto [cfr. Determin. ANAC n. 3 del 23 aprile 2013].

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 4 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'interno della Rdo sul Cat Sardegna almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

ART. 5 - Sopralluogo locali

Il sopralluogo presso i locali utilizzati per la somministrazione dei pasti è **obbligatorio**.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno chiedere la fissazione di un appuntamento **telefonico** al numero 0782-813023 – 3495816843 o tramite **mail**: protocollo@comune.villanovatulo.ca.it o **PEC**: protocollo.villanovatulo@legalmail.it

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

Articolo 6 - Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato speciale d'Appalto;
- 4) Duvri;
- 5) Patto di integrità adottato dal Comune di Villanova Tulo;
- 6) Dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnico-professionali;
- 7) DGUE;
- 8) Istanza di partecipazione e annesse dichiarazioni (Allegato A);
- 9) Modello per la presentazione dell'Offerta Economica (Allegato B);
- 10) Attestazione presa visione luoghi di lavoro (Allegato C);
- 11) Documentazione in caso di avvalimento (Allegato D se ricorre il caso)
- 12) Dichiarazione Informativa Privacy
- 13) Prospetto descrizione prodotti;
- 14) Menù;

Tutta la documentazione è stata trasmessa congiuntamente alla lettera d'invito agli operatori economici.

Articolo 7 - Requisiti di ordine generale e condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di **esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, c.17 della L. 190/2012.

Articolo 8 - Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica ed economico – finanziaria

Requisiti di ordine generale:

1. Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. nr. 50/2016. Tale requisito dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D. Lgs nr. 50/2016:

1. Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività oggetto dell'appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia);

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1, lett. b) del D. Lgs. nr 50/2016):

Fatturato minimo annuo totale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della presente lettera d'invito, per un importo non inferiore all'importo annuo posto a base d'asta (euro 43.520,00).

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria adeguata alla gestione del servizio.

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. Nr. 50/2016):

- Aver prestato nelle ultime cinque annualità (A.S. 2017/2018, 2018/2019 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) almeno tre servizi di RISTORAZIONE scolastica, resi in favore di pubbliche amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori, per un importo totale non inferiore a un terzo di quello posto a base di gara (euro 29.013,00).
- Presenza in organico degli operatori necessari per l'espletamento del Servizio oggetto di Gara;
- Conformità alle clausole contrattuali e alle specifiche tecniche dei **CAM adottati con DM 10.03.2020;**

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento dell'invio dell'offerta su SardegnaCat e persistere per tutta la durata del contratto. Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

Per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione; Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria nella misura almeno del 60% e da ciascuna delle imprese mandanti almeno nella misura del 10%. Il requisito relativo ai servizi analoghi, deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile. Nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, i requisiti dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio. Nel caso di consorzi stabili, i requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori. Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Articolo 9 - Modalità di verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, delle ditte partecipanti avverrà mediante l'utilizzo del sistema AVCPass. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo dal portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera dell'ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012, da produrre in sede di gara.

Articolo 10 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

Ai sensi dell'art. 89, c.7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, c. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, attraverso la funzionalità messaggistica all'interno di Sardegna Cat, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonchè il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si precisa che a pena di esclusione, il concorrente che intenda qualificarsi mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento deve compilare le parti corrispondenti del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e allegare alla domanda:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. In caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto si può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Articolo 11 - Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso). A tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.
Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
- Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano l'art. 83, comma 3 e l'art. 86 comma 2, lett. a) del Codice.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Gli importi dichiarati

da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la messaggistica all'interno del Cat Sardegna o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti in sede di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 12 - Cauzioni e garanzie richieste

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto è obbligato a costituire una **garanzia definitiva**, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 13 – Pagamento del contributo in favore dell'A.N.A.C

I concorrenti non devono versare alcun contributo a favore dell'A.N.A.C.

Articolo 14 - Modalità di partecipazione alla gara

Gli operatori che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta nell'ambito della RDO SARDEGNACAT (<http://www.sardegncat.it>) entro e non oltre le ore **23:45 del 31.10.2022.**

Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine di scadenza sopra detto.

Ogni operatore economico invitato dovrà presentare una sola offerta, firmata digitalmente a pena di esclusione.

L'Offerta presentata su Sardegna cat dovrà essere composta da tre buste elettroniche:

1. **Busta di Qualifica:** Documentazione amministrativa;
2. **Busta Tecnica:** Offerta Tecnico Progettuale;
3. **Busta Economica:** Offerta economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante nella piattaforma SardegnaCAT.

Le dichiarazioni devono essere prodotte in formato elettronico come segue:

- come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale;
- in alternativa, come scansione del documento cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, c. 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta di qualifica, si applica l'art. 83, c. 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, c. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, c. 4 del Codice, di confermare la

validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A) BUSTA DI QUALIFICA: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella Busta telematica "Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) Istanza di partecipazione e annesse dichiarazioni (Allegato A) - **Obbligatorio**;
- 2) Eventuale Procura;
- 3) Documentazione in caso di avvalimento (Allegato D da utilizzare **se ricorre il caso**)
- 4) DGUE - **Obbligatorio**;
- 5) Eventuale documentazione in caso di sub appalto;
- 6) Patto di integrità adottato dal Comune di Villanova Tulo firmato digitalmente dal rappresentante legale o procuratore per presa visione e accettazione - **Obbligatorio**;
- 7) Dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnico-professionali - **Obbligatorio**;
- 8) Dichiarazione Informativa Privacy - **Obbligatorio**;
- 9) Duvri firmato digitalmente per presa visione e accettazione - **Obbligatorio**;
- 10) Attestazione presa visione dei luoghi (Allegato C) – **Obbligatorio**
- 11) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 50/2016, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria - art. 10 del presente disciplinare; **Obbligatorio**;
- 12) Altra eventuale documentazione.

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

La domanda di partecipazione, in lingua italiana, **sottoscritta digitalmente**, redatta utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato A, contenente tutte le informazioni e dichiarazioni ivi riportate. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta:

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura

La domanda contiene una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La domanda e dichiarazione di cui all'allegato A deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

N.B. La persona che compila l'allegato DEVE essere la stessa **che appone la firma digitale.**

Le dichiarazioni devono essere compilate DA TUTTI gli operatori economici, siano essi imprese singole o operatori economici aggregati. In caso di RTI, consorzio ordinario, rete di imprese e GEIE, esso deve essere compilato ESCLUSIVAMENTE dall'Impresa mandataria o capogruppo

Per ogni impresa mandante o impresa esecutrice indicata dovrà essere presentata la dichiarazione di cui all'allegato A.

I requisiti di capacità tecnico professionale devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Le mandanti dovranno possedere il suddetto requisito per una percentuale pari a quella di partecipazione.

2) (EVENTUALE) PROCURA

Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui al presente disciplinare oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

3) EVENTUALE DICHIARAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO (Allegato D);

4) IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Per partecipare alla presente procedura di gara si deve compilare il modello DGUE.

Il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea, è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni previste dall'art. 85 del D.Lgs. 50/2016.

5) EVENTUALE DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SUB APPALTO

Allegare la documentazione prevista dall'art. 105 del codice degli appalti come modificato dal D.L. n.77 del 2021, convertito in legge dalla Legge nr. 108/2021

6) PATTO D'INTEGRITÀ adottato dal Comune di Villanova Tulo

L'operatore economico deve allegare, **a pena di esclusione**, il Patto d'integrità sottoscritto con firma digitale, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto.

In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto e il Regolamento, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritti da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato.

7) DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

L'operatore economico deve allegare, **a pena di esclusione**, una dichiarazione in carta intestata della ditta sul possesso dei requisiti tecnico-professionali sottoscritta con firma digitale.

8) DICHIARAZIONE SULLA PRIVACY

Inserire nella Busta "Documentazione Amministrativa" la dichiarazione sulla privacy di cui al GDPR 679/2016, debitamente firmata digitalmente in segno di accettazione, in conformità al relativo allegato facente parte dei documenti di gara. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno l'associazione o consorzio e simili.

9) DUVRI

Il concorrente deve allegare il DUVRI facente parte dei documenti di gara, dopo averlo letto e sottoscritto digitalmente per presa visione e accettazione

10) ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Inserire l'attestazione della presa visione dei luoghi dei locali dove verranno somministrati i pasti.

11) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria - art. 10 del presente disciplinare.

12) DOCUMENTO IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEI SOTTOSCRITTORI

Allegare un documento di identità in corso di validità del Rappresentante legale, del procuratore e di tutti i soggetti tenuti alla firma dell'Istanza di partecipazione come indicato al precedente punto 1) del presente articolo;

Articolo 15 - Eventuale documentazione ulteriore per soggetti associati

Per ciascuna delle imprese mandanti e/o imprese esecutrici del contratto indicate nell'istanza di partecipazione di cui all'allegato A, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. DGUE;
2. Patto d'integrità firmato digitalmente per accettazione;
3. Duvri firmato digitalmente per accettazione;

Inoltre a seconda del caso che ricorre la seguente documentazione:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

Atto costitutivo e/o statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

Atto costitutivo e/o statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti.

In caso di RTI costituito:

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di RTI costituendo:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

(EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente per ciascuna Ditta ausiliaria allega:

1. Dichiarazioni della ditta ausiliaria, redatte utilizzando preferibilmente il modulo “**Allegato D**”, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore nelle modalità di cui al punto 15.1, che contiene tra le altre le seguenti:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

2. DGUE a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II sezione A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI.

3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente

descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

4. Patto di integrità e Regolamento Dipendenti pubblici;

5. PASS-OE dell'ausiliaria.

(EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto, per ogni ditta subappaltatrice dovrà allegare:

1. DGUE a firma del subappaltatore, contenente le informazioni i cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.

Articolo 16 - Contenuto della busta tecnica

La sezione denominata “**Busta tecnica**” – **Offerta tecnica**, dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- Un progetto tecnico di cui all'art. 19 del presente disciplinare, composto da non più di 4 pagine (solo fronte) e redatto su carta formato A4, orientamento verticale, carattere Arial 12, di massimo 30 righe per pagina, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante. Il progetto illustra i profili organizzativi e gestionali del servizio, con riferimento agli elementi assunti a valutazione secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente disciplinare di gara.
- Un prospetto (Allegato descrizione) come da allegato agli atti di gara, dove vengono riportati i prodotti forniti al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti;

Nella busta tecnica inserire, qualora l'offerta tecnica contenga segreti tecnici o commerciali, eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, motivata e comprovata ex art. 53, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in cui si evidenziano le eventuali parti da secretare.

Il progetto dovrà essere redatto in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 19 del presente disciplinare, seguendo lo stesso schema di attribuzione dei punteggi.

L'offerta tecnica, pena nullità dell'offerta stessa, dovrà essere redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta come segue:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

← **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

← **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

← **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta

dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Articolo 17 - Contenuto della busta economica

Nella "Busta economica" deve essere contenuta, la seguente documentazione:

- dichiarazione redatta secondo l'**Allegato B** "Offerta economica", in regola con il bollo, datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione in euro, in cifre e in lettere, del costo proposto per il servizio oggetto dell'appalto, specificando tra le altre il costo del personale e gli oneri per la sicurezza aziendali.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a:

- trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- oneri di sicurezza;
- oneri contributivi e previdenziali;
- qualunque altro onere che risulti obbligatorio in forza di legge.

Nella formulazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente deve tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso remunerativo. L'offerta dovrà contenere il ribasso praticato sul prezzo unitario del singolo pasto.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, nell'offerta dovranno essere specificatamente indicati i costi della sicurezza aziendali che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto. Nella formulazione del prezzo ribassato offerto, pertanto, il concorrente deve tenere conto dei costi della sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività di impresa.

L'offerta deve essere sottoscritta secondo le modalità indicate per l'offerta tecnica nell'art. precedente.

Articolo 18 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto precedente (**Sottoscrizione documenti**)

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

q) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

r) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
- scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo dovranno essere inserite all'interno della busta di qualifica.

PER I CONCORRENTI STABILITI IN ALTRI STATI ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Il possesso dei requisiti previsti da codesto disciplinare sono accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi in originale o in copia autentica ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000.

Articolo 19 - Criteri di valutazione offerta tecnica

Il Servizio verrà aggiudicato conformemente all'art. 36, comma 2 lett. b), dell'art. 144 del D. Lgs. 50/2016 e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior punteggio conseguito attraverso la valutazione combinata di elementi tecnico/gestionali e qualitativi (Offerta tecnica), sino ad un massimo di 80 punti su 100 ed elementi economici (prezzo) (Offerta economica), sino ad un massimo di 20 punti su 100 come di seguito riportato e come previsto dall'art. 95, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 50/2016 e come disciplinato e descritto nel Disciplinare di gara:

A) OFFERTA TECNICA

	Criterio di valutazione	Punteggio massimo
1	Indicazione del luogo nel quale verranno cucinati i pasti I punteggi verranno attribuiti secondo la seguente ripartizione: Nel Comune di Villanova Tulo: 30 punti Entro una distanza stradale di 15 km da Villanova Tulo: 15 punti Oltre una distanza di 15 km da Villanova Tulo: 0 punti Il concorrente deve dimostrare la disponibilità del locale indicato per tutta la durata dell'appalto	30
2	Schema organizzativo e funzionale che la ditta intende predisporre per la realizzazione del servizio. Si terrà conto: - Della modalità generale di organizzazione del servizio; - Del numero dei dipendenti impiegati giornalmente per l'espletamento del servizio, numero delle qualifiche e relative mansioni, inquadramento e numero di ore giornalmente svolte da ciascun dipendente, modalità di sostituzione del personale per ferie, malattie ecc.;	20
3	Modalità e tempi di attuazione del Piano di formazione e di aggiornamento, da attuare nei confronti del Personale impiegato. Si valuteranno solo le proposte inerenti le attività da svolgere nell'espletamento del servizio, con particolare riguardo alle tecniche di conservare i parametri originari di qualità nutrizionale e per consentire risparmi idrici ed energetici; procedure per la minimizzazione dei consumi di acqua e di energia nella preparazione e nella conservazione dei pasti e per lo scongelamento. Non saranno prese in considerazione le attività formative obbligatorie per legge quali quelle previste in materia di sicurezza dei lavoratori e l'HACCP.	10
4	Fornitura di prodotti biologici a Km. zero e filiera corta	10
5	Soluzioni organizzative /migliorative atte a conseguire risparmio energetico, riduzione di rifiuti e/o imballaggi, limitazione degli sprechi.	10

La Commissione di gara procederà alla valutazione dell'offerta tecnica ai sensi delle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti in materia di offerta economicamente più vantaggiosa. Ciascun Commissario di gara attribuirà un punteggio discrezionale variabile tra zero e uno a ciascuno dei requisiti sopra elencati (ad esclusione del primo criterio relativo al luogo di cottura) secondo quanto di seguito indicato:

Coefficiente 1,0	eccellente – l'argomento è trattato in maniera profonda e completa, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e di altissimo livello qualitativo
coefficiente 0,9	ottimo – l'argomento è trattato ampiamente, contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di ottimo livello qualitativo
coefficiente 0,8	distinto – l'argomento è trattato diffusamente e contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di buon livello qualitativo
coefficiente 0,7	buono – L'argomento è trattato diffusamente e contiene alcuni elementi di buon livello qualitativo
coefficiente 0,6	discreto – l'argomento è trattato adeguatamente e contiene discreti elementi di congruità con l'oggetto
coefficiente 0,5	più che sufficiente – l'argomento è trattato adeguatamente e contiene più che apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto
coefficiente 0,4	sufficiente – l'argomento è trattato sinteticamente e contiene apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto.
coefficiente 0,3	insufficiente – l'argomento trattato contiene pochi e minimi elementi di congruità con l'oggetto
coefficiente 0,2	scarso – l'argomento trattato contiene pochi e più che minimi elementi di congruità con l'oggetto
coefficiente 0,1	inadeguato – l'argomento trattato contiene un solo e minimo elemento di congruità con l'oggetto
coefficiente zero	non valutabile – l'argomento trattato non contiene alcun elemento di congruità con l'oggetto

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione, variabile da 0 a 1, si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione.

Ai fini dell'offerta non sono presi in considerazione eventuali contenuti della proposta progettuale che non si traducono in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera.

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà tramite l'attribuzione discrezionale di un punteggio, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, corrispondente al punteggio massimo previsto. Ad esempio:

punteggio massimo del criterio 20 – valutazione commissario 1 = 20 punti;
punteggio massimo del criterio 20 – valutazione commissario 0,8 = 16 punti;
punteggio massimo del criterio 20 – valutazione commissario 0,5 = 10 punti

punteggio massimo del criterio 10 – valutazione commissario 1 = 10 punti;
punteggio massimo del criterio 10 – valutazione commissario 0,8 = 8 punti;
punteggio massimo del criterio 10 – valutazione commissario 0,5 = 5 punti;

Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascun elemento di valutazione.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun elemento di valutazione, viene calcolata la somma dei punteggi ottenuti da ogni concorrente rispetto a ciascun commissario.

Il punteggio finale per l'offerta tecnica è dato dalla media dei punteggi ottenuta da ogni concorrente sommando ciascun elemento di valutazione. Ad esempio:

Concorrente A –

punteggio totale commissario 1 = 60;

punteggio totale commissario 2 = 56;

punteggio totale commissario 3 = 50

Punteggio finale concorrente a = (60+56+50): 3 = 55,33

Concorrente B –

punteggio totale commissario 1 = 70;

punteggio totale commissario 2 = 60;

punteggio totale commissario 3 = 65

Punteggio finale concorrente a = (70+60+65): 3 = 65

N.B. nella valutazione dell'offerta tecnica l'arrotondamento alla seconda cifra decimale riguarderà solo il punteggio tecnico finale.

Articolo 20 - Criteri di valutazione offerta economica

Nella valutazione della Offerta Economica si procederà secondo il seguente criterio:

Il ribasso per l'offerta economica dovrà essere formulato in termini percentuali sull'importo posto a base di gara. Sarà attribuito il punteggio massimo (20 punti) all'offerta con il prezzo più basso sul prezzo posto a base d'asta. Il suddetto prezzo costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte. Pertanto, nel caso in cui pervenga all'Amministrazione un numero di offerte valide pari o superiore a 2 (due), la Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte calcolandolo mediante l'applicazione della seguente formula:

Offerta economica $X = \frac{P_i \times C}{P_o}$ Ove: X = coefficiente totale attribuito al concorrente P _i = prezzo più basso C = fattore ponderale (20) P _o = prezzo offerto	Punteggio massimo 20
---	-----------------------------

Es. prezzo più basso offerto euro 4,90 = punti 20;

Prezzo offerto euro 5,00 = punti 19,60 (4,90 X 20 : 5,00);

Prezzo offerto euro 5,05 = punti 19,40 (4,90 X 20 : 5,05).

L'affidamento del servizio sarà effettuato a favore del concorrente la cui offerta risulti più vantaggiosa secondo la somma dei punteggi ottenuti sotto il profilo della qualità del servizio e dell'offerta economica.

A parità di punteggio prevarrà l'offerta con il massimo ribasso, in caso di ulteriore parità l'aggiudicazione avverrà tramite sorteggio aperto al pubblico. Saranno ammesse solo offerte in ribasso.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta ritenuta valida.

Articolo 21 - Offerta anormalmente bassa

Qualora sia il punteggio relativo all'offerta economica sia il punteggio relativo all'offerta qualitativa siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La congruità dell'offerta sarà valutata su tutte le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato escluderà tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE

Il punteggio di 25 sarà assegnato all'offerta economica migliore.

Articolo 22 - Svolgimento operazioni di gara

La commissione di gara verrà nominata dal R.U.P. ai sensi del D. Lgs. nr. 50/2016 successivamente alla data fissata per la presentazione delle offerte.

La procedura di gara sarà articolata nelle seguenti fasi:

Prima fase (seduta pubblica): **subito dopo la scadenza presso l'ufficio del Servizio Sociale del Comune**, la commissione di gara appositamente costituita, procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa e alla conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti dalle fasi successive;

Seconda fase (seduta riservata): valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice;

Terza fase (seduta pubblica): apertura delle Buste Economiche e definizione della graduatoria finale dei concorrenti.

Alle ditte partecipanti verrà data comunicazione sulla data di apertura delle buste al momento della nomina della commissione di gara, sulla base della disponibilità di commissari esperti tra i dipendenti dei Comuni del territorio.

In base al numero delle offerte pervenute si procederà nella stessa data all'apertura della busta tecnica e della busta economica. Eventuali variazioni delle date, legate al tempo necessario alla valutazione delle offerte verranno comunicate dalla commissione giudicatrice attraverso la sezione "messaggistica" del portale "Sardegna CAT".

Per l'incaricato di ciascuna impresa concorrente con mandato di rappresentanza o procura attestante i poteri di rappresentare l'impresa e munito di un documento di riconoscimento sarà possibile assistere in presenza alle operazioni di gara nelle sedute pubbliche (documentazione amministrativa e offerta economica).

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data di scadenza in caso di richieste pervenute all'interno della piattaforma Sardegnacat che evidenzino difficoltà oggettive per gli operatori economici di partecipare alla gara.

In caso di ex aequo tra le migliori offerte, si procederà mediante sorteggio pubblico al quale verranno invitate a partecipare le ditte concorrenti che abbiano ottenuto lo stesso punteggio.

Saranno esclusi dalla procedura:

1) Gli operatori economici concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente disciplinare, nell'allegato capitolato prestazionale e in tutta la documentazione di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali;

2) Gli operatori economici concorrenti che offrano un valore economico superiore a quello indicato quale base d'asta.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

1) Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

2) Non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta tecnica risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

3) Sospendere, reindire e/o non aggiudicare la presente procedura motivatamente.

Il Commissario che presiede la gara valuterà l'opportunità di sospendere la gara in caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura.

Articolo 23 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui

all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati) ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 24 - Aggiudicazione

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il prezzo offerto dall'aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l'aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.

Il **punteggio finale** complessivamente attribuito all'Operatore Economico sarà dato dalla somma del punteggio relativo al progetto tecnico con quello relativo al prezzo.

Risulterà **aggiudicataria** la Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016).

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante può richiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

ART. 25 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

ART. 26 - Informazioni

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Alberto Loddo,

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al seguente recapito telefonico 0782/813023, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30, o scrivere ai seguenti indirizzi:

e-mail: protocollo@comune.villanovatulo.ca.it

PEC: protocollo.villanovatulo@legalmail.it

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Alberto Loddo